

Corte di Cassazione sez. III civ. – 9 luglio 2009, n. 16135 – Pres. Preden – Rel. Spirito

Patente di guida – Superamento dell'esame teorico pratico - Guida senza aver materialmente ottenuto il rilascio della patente – Sinistri – Rc auto – Operatività della garanzia assicurativa – Esclusione.

La garanzia assicurativa della r.c.a. non opera se risulta che, al momento del sinistro, il conducente del veicolo danneggiante non ha ancora materialmente conseguito la patente di guida pur avendo favorevolmente superato l'esame teorico-pratico.

Infatti, la clausola che esclude l'operatività della garanzia assicurativa della r.c.a. nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida deve intendersi riferita all'intero procedimento di abilitazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel (omissis) il trasportato (omissis) in occasione del sinistro stradale occorso all'autovettura di proprietà della (omissis) e condotta da (omissis).

Il Tribunale di Agrigento condannò questi ultimi, nonché la (omissis) Ass.ni, al risarcimento dei danni in favore dei superstiti della vittima, ma respinse l'eccezione della compagnia di inoperatività della polizza assicurativa per mancato possesso della patente di guida da parte del conducente del veicolo.

L'appello della compagnia è stato accolto sul punto dalla Corte d'appello di Palermo, la quale, accertata l'inoperatività della polizza (lo omissis aveva sì superato favorevolmente l'esame di guida, ma non aveva ancora conseguito la patente nel giorno dell'incidente), ha dichiarato il diritto della (omissis) Ass.ni a rivalersi, nei confronti della (omissis) e dello (omissis), delle somme versate agli eredi della vittima.

Propongono ricorso per cassazione la (omissis) e lo (omissis) a mezzo di cinque motivi.

Si difende con controricorso la (omissis) Ass.ni s.p.a. (già omissis Ass.ni s.p.a.).

La (omissis) e gli (omissis) hanno depositato memoria per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente rilevare che, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, la sentenza impugnata risulta notificata nei confronti della (omissis) e dello (omissis) in data 1° aprile 2004.

Sicché, il ricorso da questi notificato alla controparte in data 3 marzo 2005 è inammissibile siccome tardivo.

Ammissibile è, invece, il ricorso proposto da (omissis)., nei confronti del quale non risulta notificata la sentenza e che, dunque, s'è correttamente avvalso del termine lungo per l'impugnazione.

Il primo motivo del ricorso sostiene che il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'atto d'appello in quanto sulla copia notificata era stata omessa la trascrizione della procura.

Il motivo è infondato in ragione del consolidato principio secondo cui la mancata riproduzione della procura al difensore nella copia dell'atto d'appello notificato alla controparte non incide sulla validità dell'atto, essendo sufficiente che l'originale della procura sia contenuto in uno degli

atti depositati dei quali la controparte abbia possibilità di prendere visione al fine di verificare la tempestività del rilascio e il contenuto della procura (Cass. 10 gennaio 1998, n. 146; 7 giugno 2001, n. 7716).

Infondato è anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che il giudice avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'appello per intervenuta acquiescenza della Compagnia alla sentenza di primo grado.

A riguardo basta porre in evidenza che l'assicuratrice ha proposto appello al solo fine di veder riconosciuto il proprio diritto alla rivalsa nei confronti dei suoi stessi assicurati.

Il terzo motivo sostiene che il diritto dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti dell'assicurato non può ritenersi esistente se non nel momento dell'avvenuto pagamento in favore del danneggiato, sicché il giudice avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda per mancanza della condizione all'azione.

Il motivo è infondato in base al principio secondo cui l'ordinamento processuale ammette sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui il suo verificarsi non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione.

Ne consegue che nello stesso giudizio nel quale il danneggiato propone domanda risarcitoria contro il danneggiante ed il suo assicuratore è ammessa la domanda di rivalsa proposta dall'assicuratore nei confronti del proprio assicurato per l'ipotesi in cui sia condannato al pagamento in favore del danneggiato (per la prima parte, cfr. Cass. 25 agosto 2003, n. 12444).

Il quarto motivo è infondato, in quanto non propone elementi validi a contraddire l'ormai consolidato principio secondo cui la clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, che delimita il rischio responsabilizzando l'assicurato in relazione alla condotta di guida del conducente, si riferisce all'intero procedimento di abilitazione.

Pertanto, l'assicuratore che abbia risarcito il danno al terzo danneggiato dal sinistro ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato, se il conducente del veicolo assicurato, pur avendo superato l'esame, non ha ancora ottenuto il rilascio della patente (Cass. 31 gennaio 2006, n. 2130; 25 febbraio 1999, n. 1634).

Il quinto motivo (con il quale si sostiene che, trattandosi di trasporto di cortesia, la sentenza non avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 2054 c.c., ed avrebbe dovuto limitare il diritto di rivalsa della compagnia al solo conducente) è inammissibile per assoluta novità.

In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso della (omissis) e dello (omissis), deve essere respinto quello di (omissis), con condanna di tutti i ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla (omissis) e da (omissis), respinge quello proposto da (omissis) e condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che

liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.